FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche- Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 030/CGF (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 010/CGF- RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2014

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa– Componenti; Dott. Carlo Bravi- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 2) RICORSO DELL'A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ A.S.D GINNASTICA E CALCIO SORA IL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. ZAPPACOSTA DAVIDE(Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014)
- L'A.S. Avellino 2012 proponeva reclamo avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche pubblicata nel Com. Uff. n. 20/D del 17.4.2014. Detta delibera aveva respinto il reclamo avverso la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. in data 31.1.2014, che aveva riconosciuto alla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora il premio alla carriera ex art. 99 bis N.O.I.F. per il calciatore Davide Zappacosta.

Deduceva la reclamante, a sostegno della propria tesi, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio alla carriera, non ravvisandosi la continuità giuridica fra la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora e le precedenti società in cui aveva militato il calciatore. A tal'ultimo riguardo, la reclamante affermava di non ritenere probante la certificazione rilasciata dal Comitato Regionale Lazio e la produzione delle delibere di fusione tra le varie società.

Il reclamo è infondato ed al limite della temerarietà. Contrariamente, infatti, a quanto dedotto dall'A.S. Avellino 1912 S.r.l., la Corte ritiene che i verbali delle assemblee che hanno determinato le varie fusioni, così come già affermato dalla Commissione Vertenze Economiche, costituiscano piena prova della continuità storica fra le varie società ex art. 20 comma 5 N.O.I.F. e le certificazioni di tesseramento fornite dal Comitato Regionale Lazio confermano la legittimazione in capo alla società reclamata a percepire il premio alla carriera nei termini riconosciuti dall'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., in relazione al calciatore Davide Zappacosta.

La fusione fra le varie società, infatti, può unicamente essere data dalle delibere che hanno disposto in tal senso e dette delibere sono state tutte correttamente prodotte in atti. La lettura delle stesse porta a ritenere inequivocabilmente che l'odierna reclamata, per successione a titolo universale in tutti i rapporti già facenti capo già all'A.S.D. Sora Calcio e l'A.S.D. Sora Calcio 1907, abbia pieno titolo a percepire il premio alla carriera del calciatore Zappacosta, per cui si ritiene pienamente corretta la decisione resa dalla Commissione Vertenze Economiche.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla A.S. AVELLINO 1912 di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FIORINI GIANLUCA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL CGS IN RELAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 1, DEL CGS NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 3, E DELL'ART. 19, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014, delibera Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. 90/CDN del 20/06/2014)

Con ricorso in data 26 giugno 2014, il Procuratore Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata con il Com. Uff. n. 90/CDN del 20 giugno 2014, relativa al deferimento n. 6437/65 pf 13-14/SP/blp, con la quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per due mesi all'agente di calciatori Gianluca Fiorini, deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver usato nella mail inviata all'A.D. della Società Calcio Catania S.p.A. espressioni dal contenuto offensivo, mentre è stato disposto il proscioglimento del medesimo deferito per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 15, comma 1, C.G.S. ed agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver sporto atto di denuncia querela nei confronti dello stesso A.D. della Calcio Catania s.p.a. senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto federale.

Adduce il Procuratore Federale a sostegno del ricorso l'erronea applicazione, da parte della decisione impugnata, della normativa federale e del Regolamento Agenti di calciatori in tema di clausola compromissoria e vincolo di giustizia, anche per effetto dell'erronea interpretazione ed applicazione alla fattispecie *de qua* della sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio, chiedendo a questa Corte, in parziale riforma della citata decisione della C.D.N., di dichiarare la responsabilità ascritta al sig. Fiorini per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 15, comma 1, C.G.S. ed agli artt. 1, comma 3, e 19, comma 3, del Regolamento Agenti, con conseguente comminatoria della sanzione richiesta dalla Procura Federale in primo grado o, in subordine, di quella ritenuta di giustizia da questa Corte.

Resiste al ricorso della Procura Federale il sig. Fiorini, con memoria in data 30 giugno 2014, debitamente comunicata alla controparte, chiedendo altresì in via incidentale il totale proscioglimento dagli addebiti contestati, per non aver usato espressioni dal contenuto offensivo nelle sue comunicazioni al Catania Calcio S.p.A. e per aver chiesto in data 1 luglio 2013 alla Procura Federale l'autorizzazione ad adire le vie legali contro l'A.D. del Calcio Catania per il reato di truffa dallo stesso asseritamente posto in essere, a dimostrazione della buona fede e della (seppur eventualmente erroneamente manifestata) intenzione di ottemperare al disposto dell'art. 30, comma 4, dello Statuto federale.

Nel merito, occorre, innanzi tutto, convenire con la Procura Federale circa la necessità di chiarire che, effettivamente, a seguito dell'annullamento dell'art. 24 del Regolamento Agenti di calciatori disposto dalla sentenza n. 33427/10 del TAR Lazio ed alla luce delle relative motivazioni, gli Agenti stessi non sono soggetti al vincolo di giustizia endofederale, potendo quindi liberamente agire dinanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, limitatamente alle controversie di natura economico-patrimoniale derivanti dagli incarichi acquisiti dalle società o dai calciatori. Al di fuori di detto ambito, deve ribadirsi come essi siano soggetti al vincolo derivante dalla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto federale, nei termini e limiti indicati dalle SS.UU. di questa Corte nella decisione n. 41 del 13 settembre 2013.

Ciò precisato, questa Corte ritiene il ricorso della Procura Federale non fondato, atteso che correttamente la decisione impugnata ha ritenuto di valorizzare, nel caso di specie, la buona fede caratterizzante il comportamento del deferito Fiorini, il quale ha effettivamente chiesto, con comunicazione in data 1 luglio 2013, l'autorizzazione ad adire le vie legali penali nei confronti dell'A.D. del Catania Calcio S.p.A., ancorchè rivolgendo detta richiesta erroneamente alla Procura Federale anziché al Consiglio Federale. Merita al riguardo di essere considerato favorevolmente altresì che la denuncia querela sia stata presentata solo a ridosso dello scadere del termine di legge (il che depone nel senso della sussistenza di una effettiva volontà del sig. Fiorini di attendere il

provvedimento autorizzativo) e che, in occasione della ulteriore richiesta di autorizzazione a rivolgersi all'Autorità giudiziaria penale del 17 aprile 2014 nei confronti del sig. Zanzi, ancora una volta (erroneamente) indirizzata alla Procura Federale, il sig. Fiorini abbia poi ricevuto esplicita autorizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 4, dello Statuto federale, con comunicazione del Segretario Federale in data 21 maggio 2014, a dimostrazione del fatto che, anche se indirizzata ad Organo federale non competente, la richiesta di autorizzazione in data 1 luglio 2013, come è evidentemente avvenuto per il secondo caso, ben avrebbe potuto essere, per economia processuale ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, anche nel caso *sub iudice* girata all'Organo federale competente ai fini di una sua disamina.

In merito alla domanda di totale proscioglimento formulata in via incidentale dal sig. Fiorini, questa Corte ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta, limitando al periodo temporale del presofferto la disposta sanzione della sospensione della licenza di agente di calciatori, avuto riguardo alla tenuità della violazione dei principi di lealtà e correttezza addebitata al sig. Fiorini dalla Procura Federale e già solo in parte apprezzata dalla decisione impugnata, sul punto dunque meritevole di parziale riforma, atteso che le espressioni censurate (peraltro non oggetto di diffusione a terzi) superano di misura la soglia di attenzione disciplinare avuto obiettivo riguardo, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, al contesto fattuale nel quale sono maturate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dalla Procura Federale e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale del Sig. Fiorini Gianluca, determina la sanzione della sospensione nella misura del presofferto.

IL PRESIDENTE Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 26 agosto 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete